

Mitt:

Prof.ssa Maria Rosaria Quagliano

All'Ufficio di Segreteria per la Conciliazione
dell'Ambito Territoriale Provinciale di Potenza
Via D. Di Giura snc

85100 POTENZA

usppz@postacert.istruzione.it

e p.c.

All'Ufficio di Segreteria per la Conciliazione
dell'Ambito Territoriale Provinciale di Avellino
via Giuseppe Marotta n°14

83100 AVELLINO

Pec: uspav@postacert.istruzione.it

e p.c.

All'Ufficio di Segreteria per la Conciliazione
dell'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli
Via Ponte della Maddalena, 55

80142 Napoli

uspna@postacert.istruzione.it

e p.c.

All'Ufficio di Segreteria per la Conciliazione
dell'Ambito Territoriale Provinciale di Genova
Via Assarotti 38

16122 Genova

Pec: uspge@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Richiesta di conciliazione art. 135 CCNL del 29/11/07 tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione e arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n.

La sottoscritta prof.ssa Maria Rosaria Quagliano, nata a _____ il _____ C.F. _____
residente in _____ via _____ documento di identità _____
(patente di guida) n. _____ in corso di validità (scad. _____
numero di telefono _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

PREMESSO CHE

La sottoscritta ha partecipato alla procedura di mobilità territoriale/professionale così come prevista dal CCNI dell'8 aprile 2016 per la classe di concorso A019 su posto di sostegno, come appartenente alla seguente categoria di docente di ruolo: Docente immesso in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da Gae Fase C.

Con comunicazione del 13/08/2016 la sottoscritta prendeva atto di aver ottenuto il Trasferimento presso: LIGURIA AMBITO 0003, TIPOLOGIA DI POSTO: SOSTEGNO CLASSE DI CONCORSO A 019 quando, invece, al momento della domanda, tra le prime preferenze espresse aveva indicato i seguenti Ambiti Territoriali Provinciali: Avellino, Salerno, Benevento, Potenza e precisamente Campania ambito 0001, 0023, 0025, 0026, 0002, 0003, Basilicata ambito 0002, Campania 0027, 0004, 0005.

Sia la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR, sia i suddetti bollettini provinciali dei trasferimenti non riportano le eventuali precedenzae previste dal CCNI art. 13, né specificano la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato, né è stato reso noto dal MIUR l'algoritmo sulla base del quale è stata svolta l'intera procedura.

Che il Tar Lazio, sez. terza bis, con provvedimento del 23/06-02/07/2016, su ricorso rubricato al n.6565/2016, ha disposto in via cautelare la sospensione dell'ordinanza ministeriale n°241 del 08/04/2016.

Che in data 23/08/2016 l'istante ha proposto formale reclamo avverso il mancato ottenimento del movimento richiesto verso le province sopra indicate nonché avverso il riconoscimento in favore dei soggetti che la precedono in graduatoria di punti riconosciuti in virtù di anni di servizio presso istituti scolastici paritari e quindi non valutabili e ha contestato la materiale impossibilità di evincere, dai suddetti bollettini di trasferimento così come pubblicati, gli effettivi criteri con i quali siano stati elaborati i movimenti ai fini della corretta e trasparente attribuzione della sede/ambito di destinazione.

Pertanto, contestualmente al reclamo, l'istante presentava istanza di accesso agli atti al fine di ottenere i seguenti documenti: Bollettino dei trasferimenti pubblicati dalle Amministrazioni in indirizzo relativo alla classe di concorso HH (sostegno) AD01, AD02, AD03, AD04, con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su Ambito, della fase di appartenenza riguardo l'immissione in ruolo (con la specifica se il singolo docente è stato immesso in ruolo in Fase C da concorso) e dell'eventuale diritto alla precedenza nonché delle singole domande, con relativi allegati (autodichiarazione ed allegato D di dichiarazione servizio prestato) dei soggetti che hanno partecipato alla mobilità 2016/2017 su posto di sostegno (al fine di verificare l'indicazione di punti su base di anni di servizio presso istituti scolastici paritari e l'eventuale, illegittimo, riconoscimento degli stessi).

Ad oggi nessun riscontro è stato dato né al reclamo né all'istanza di accesso agli atti.

Considerato la decorrenza dei termini di legge per la proposizione dell'istanza di conciliazione,

CHIEDE

Che sia convocata la commissione di conciliazione al fine di dirimere il contenzioso in essere con il MIUR/ATP di Potenza che ha valutato la domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17 per i motivi sopra esposti in premessa in quanto, a parere dell'istante, dalla visione del riepilogo complessivo dei movimenti, risulta che sono stati assegnati posti e/o scuole e/o ambiti territoriali a docenti che diventano controinteressati con punteggio calcolato sulla scorta degli anni di servizio presso scuole e/o istituti paritari non computabili ai fini del punteggio complessivo. Infatti, qualora fosse stata applicata la corretta procedura di valutazione dei punteggi, in base al CCNI, nel rispetto delle varie fasi, preferenze e punteggio, l'istante aveva diritto a essere assegnata a uno dei posti e/o ambiti indicati nelle prime preferenze espresse all'atto della domanda, sia perché può far valere maggior punteggio sia perché la scuola e/o ambito è stata indicata prima nell'ordine delle preferenze rispetto a chi, invece, risulta, ora, assegnato.

P. Q. M.

Si chiede la convocazione della commissione di conciliazione, o che intervenga il MIUR anche in autotutela, al fine di dirimere il contenzioso in essere per erronea assegnazione della sede di destinazione in base alla domanda di trasferimento presentata per l'a.s. 2016/17 con il riconoscimento di quanto sopra esposto e richiesto dall'istante.

Fatti salvi diritti e azioni e con ogni riserva di legge anche al fine di eventuale risarcimento del danno e, comunque, all'esito della valutazione della documentazione già richiesta con formale istanza di accesso agli atti inviata già prima della presente istante.

Con riserva di delega legale o sindacale da conferire al momento di eventuale convocazione con comunicazione da effettuare al seguente domicilio

Si precisa che in caso di mancato riscontro nei termini di legge l'istante provvederà ad adire in via di urgenza il competente Tribunale avendo già conferito espresso incarico al Prof. Avv. Stefano Patti – Studio Legale Patti – via Michelangelo Schipa n°118 – 80122 Napoli – email: studiolegalepatti@libero.it – tel/fax 08119688333 – pec: stefanopatti@avvocatinapoli.legalmail.it.

N.B.: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, si allega fotocopia del documento di identità del richiedente.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003:

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di accesso ai documenti amministrativi per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cancellara (PZ) 26/08/2016

Prof.ssa Maria Rosaria Quagliano

